Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1936-XIV, n. 1498.
Gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 6 luglio 1933-XI, n. 999, sull'ordinamento organico dell'Eritrea e Somalia;
Visto il testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e le successive modificazioni;
Visti il R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1573, ed il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1472, relativi all'applicazione, rispettivamente in Eritrea ed in Somalia, delle norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633, contenente le norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano opera alla dipendenza dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme speciali per la gestione assicurativa per la mano d'opera impiegata in lavori stradali nelle Colonie predette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nei territori dell'Eritrea e della Somalia Italiana e nelle zone occupate dell'Africa Orientale, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale di cui, rispettivamente, al R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1573, al R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1472, ed al R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, nei riguardi degli operai cittadini italiani metropolitani e stranieri equiparati adibiti, nei territori suddetti, a lavori direttamente eseguiti o concessi in appalto dall'Amministrazione coloniale o da altre Amministrazioni statali, è esercitata con le norme stabilite dal presente decreto.

Sono compresi tra i rischi di infortunio indennizzabile ai sensi dei precitati decreti, quelli derivanti da azioni militari. Sono altresì compresi tra i rischi d'infortunio indennizzabile a sensi dei citati decreti, per quanto concerne gli operai direttamente dipendenti dalle Amministrazioni statali o dalle ditte appaltatrici per i lavori di cui al primo comma del presente articolo, quelli relativi al viaggio di andata e di ritorno tra il porto di imbarco e quello di sbarco.

Art. 2. — L'assicurazione è gestita dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro designato in seguito come « Istituto nazionale fascista infortuni », il quale, a mezzo delle sue sedi in Eritrea, in Somalia e nel Regno, provvede a tutti i servizi di liquidazione e di pagamento delle indennità per conto delle Amministrazioni statali interessate.

Art. 3. — Le autorità civili e militari dell'Eritrea e della Somalia sono tenute a prestare la loro opera, quando ne siano richieste dall'« Istituto nazionale fascista infortuni », per le indagini e gli accertamenti amministrativi e sanitari occorrenti alla liquidazione.

Art. 4. — Per la durata del contratto d'appalto con l'Amministrazione coloniale o con le altre Amministrazioni statali, le ditte assuntrici dei lavori di cui all'art. 1 che saranno indicate in appositi elenchi formati dal Governatore della Colonia, sono esonerate dall'obbligo dell'assicurazione e, per conseguenza, dal pagamento dei relativi premi e sopraprerni all'Istituto nazionale fascista infortuni, limitatamente agli operai che lavorano nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato. Degli elenchi e delle successive modificazioni di essi sarà comunicata copia all'Istituto nazionale fascista infortuni, e l'inclusione negli elenchi stessi sarà notificata dal Governatore della Colonia alle ditte interessate.

Le Amministrazioni statali interessate provvederanno a rivedere i contratti di assegnazione dei detti lavori nei riguardi delle ditte, per apportarvi le modificazioni necessarie in conseguenza dell'esonero delle ditte stesse dal pagamento dei premi d'assicurazione. Le conseguenti riduzioni sui prezzi saranno pari all'importo dei premi che le ditte avrebbero dovuto corrispondere.

Art. 5. — Le denuncie di infortunio e dei casi mortali da perniciosa o malattia tropicale saranno presentate all'Istituto nazionale fascista infortuni dalle Amministrazioni statali interessate, quando i lavori siano da esse direttamente eseguiti. In caso diverso provvederanno le ditte assegnatarie dei lavori a presentarle, munite del visto delle Amministrazioni per conto delle quali esse eseguiscono i lavori stessi.

Art. 6. — L'Amministrazione coloniale e le altre Amministrazioni statali interessate provvederanno, in quanto non vi possa provvedere l'Istituto assicuratore, alla constatazione medica delle prime immediate conseguenze degli infortuni denunciati e alle cure successive degli operai infortunati fino a guarigione chirurgica delle lesioni, o almeno per tutto il tempo in cui gli infortunati rimangono nel territorio coloniale, e a trasmettere all'Istituto nazionale fascista infortuni i certificati e le relazioni comprovanti l'esito delle cure e il decorso clinico delle lesioni

Art. 7. — Alla fine di ogni trimestre l'Amministrazione coloniale e le altre Amministrazioni statali per conto delle quali sono eseguiti i lavori di cui al presente decreto, rimborseranno all'Istituto nazionale fascista infortuni, su presentazione degli elenchi contabili e dei documenti giustificativi, l'importo delle indennità pagate nel trimestre precedente e quello delle spese particolari sostenute dall'Istituto per ciascun caso denunciato.

Alla fine di ogni anno finanziario le Amministrazioni suddette provvederanno altresì a rimborsare all'Istituto nazionale fascista infortuni una quota per le spese generali, nella misura che sarà approvata dal Ministero delle colonie, di concerto con quelli delle corporazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle finanze, su proposta dell'Istituto.

Art. 8. — Le disposizioni del presente decreto si applicano per quanto riguarda l'assicurazione pei casi mortali da perniciosa malarica o malattia tropicale dal 9 agosto 1935-XIII, e per quanto riguarda gli infortuni dal 1° aprile 1935-XIII.

Nel confronto delle ditte che saranno comprese negli elenchi di cui all'art. 4, i contratti di assicurazione stipulati precedentemente alla pubblicazione del presente decreto si intenderanno risoluti dalla loro decorrenza, e l'Istituto nazionale fascista infortuni rimborserà allo Stato i premi riscossi.

Art. 9. — Nei riguardi di tutti gli altri enti, stabilimenti o imprese che impieghino operai nell'esecuzione di lavori diversi da quelli contemplati nel presente decreto o che, comunque, non siano stati inclusi negli elenchi di cui all'art. 4, l'assicurazione continuerà ad essere esercitata in conformità delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti. Tali disposizioni saranno del pari osservate, nei rapporti assicurativi previsti dal presente decreto, per tutto quanto non sia diversamente disposto dalle norme speciali del decreto stesso.

Art. 10. — E' istituita presso il Ministero delle colonie una Commissione di dieci membri, composta di due rappresentanti rispettivamente del Ministero stesso, del Ministero delle corporazioni e dell'Istituto nazionale fascista infortuni e di un rappresentante rispettivamente dei Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica e del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, per l'esame e la definizione delle questioni derivanti dall'applicazione delle norme del presente decreto.

Art. 11. — E' data facoltà al Ministro per le colonie, di concerto coi Ministri per le corporazioni, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, di emanare le norme integrative necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12. — Le spese che l'Amministrazione coloniale deve sostenere per l'attuazione del presente decreto faranno carico alle assegnazioni straordinarie concesse ai bilanci dell'Eritrea e della Somalia per spese generali e varie connesse ad esigenze militari.

Per le altre Amministrazioni statali faranno carico agli stanziamenti di bilancio stabiliti a norma del R. decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1936-XIV, n. 1499.
Reclutamento straordinario di n. 104 sottufficiali del genio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514;
Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, contenente alcune modificazioni al predetto testo unico;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 91;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare, in via transitoria, l'organico dei sottufficiali del Regio esercito, per provvedere al reclutamento straordinario di un nucleo di sottufficiali del Genio da impiegare presso l'Amministrazione centrale della guerra, e di predisporre speciali norme per l'arruolamento e l'avanzamento al grado di sergente maggiore di detti militari;
Sentito il Consiglio dei Ministri.
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare uno speciale reclutamento, mediante concorso per titoli ed esami, di centoquattro sottufficiali del Genio, fra i militari alle armi o in congedo di tutte le Forze armate dello Stato, celibi o ammogliati, provvisti di licenza di scuola media inferiore e del brevetto di

radio-telegrafista internazionale di 1ª o 2ª classe, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, e che non abbiano superato il 27° anno di età, alla data di pubblicazione del bando di concorso.

I concorrenti prescelti saranno ammessi a frequentare un corso di addestramento della durata di quattro mesi, durante il quale rivestiranno il grado eventualmente conseguito in precedenza nel Regio esercito o il grado equipollente a quello del Regio esercito, se trattasi di graduati provenienti dalle altre forze armate.

Art. 2. — In deroga alle vigenti norme sull'avanzamento dei militari di truppa del Regio esercito e agli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i concorrenti dichiarati idonei al termine del corso addestrativo di cui al precedente articolo saranno nominati sergenti. La promozione al grado di sergente maggiore, con la contemporanea ammissione alla carriera continuativa, sarà conferita ai sergenti che saranno dichiarati idonei al termine di un periodo di prova della durata di altri mesi sei.

Art. 3. — Per i sergenti che, al termine del periodo di prova, non siano dichiarati idonei all'avanzamento e all'ammissione alla carriera continuativa, sarà considerata nulla e come non avvenuta la nomina di grado di sergente, col ripristino del grado precedentemente rivestito.

Art. 4. — Ai sergenti maggiori promossi a tale grado in base all'art. 2 del presente decreto, non viene corrisposto il premio di rafferma stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286.

Art. 5. — Per l'avanzamento dei sergenti maggiori, di cui all'art. 2, ai vari gradi di maresciallo, valgono le norme contenute nel predetto testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito e nella legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.

Art. 6. — Entro il limite di 104 posti, i sottufficiali reclutati in base al presente decreto, saranno nominati sergenti e promossi sergenti maggiori in soprannumero agli organici dei sottufficiali del Regio esercito, stabiliti dall'art. 14 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.

I posti così aumentati, in via transitoria, saranno riassorbiti in ragione di un quarto per ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1937-38.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1500.
Estensione al comune di Castelgandolfo delle disposizioni del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei comuni del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, che detta disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio;
Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al comune di Castelgandolfo le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2058;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni di cui al R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, sono estese al comune di Castelgandolfo.

Art. 2. — Per l'esecuzione delle opere necessarie per l'alimentazione idrica di detto Comune è autorizzata la spesa di L. 700.000.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, all'iscrizione della suindicata somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 350.000 nell'esercizio 1936-37 e per L. 350.000 nell'esercizio 1937-38.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1501.
Proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 344 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare a non oltre il 1° luglio 1937-XV il termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È prorogato a non oltre il 1° luglio 1937-XV il termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645.

Art. 2. — La prescrizione decennale di cui all'art. 151 lettera *d*) del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni si applica dopo trascorsi sei mesi dalla pubblicazione del regolamento relativo al servizio della Cassa di risparmio postale.

Art. 3. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, entra in vigore con effetto dal 1° luglio 1936-XIV.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936-XIV, n. 1502.
Estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 1155;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ad alcune categorie di donne occupate in lavori agricoli l'assicurazione obbligatoria per la maternità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'obbligo dell'assicurazione per la maternità è esteso alle donne che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superato quella di 50 anni e che prestino la propria opera in agricoltura, alle dipendenze di altri e comunque retribuita. Sono anche soggette all'obbligo dell'assicurazione, entro gli stessi limiti di età, le donne appartenenti al nucleo familiare dei mezzadri e dei coloni ammesse ai benefici dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, a norma del R. decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761.

Art. 2. — L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale corrisponde, alle donne di cui all'articolo precedente, le seguenti prestazioni:

a) un assegno di L. 100 e di L. 75, rispettivamene, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 78 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

b) l'assistenza igienica e sanitaria, nelle forme e nei limiti che saranno stabiliti dal Comitato speciale dell'assicurazione per la maternità, di cui all'art. 26 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

L'assistenza di cui sopra potrà essere opportunamente coordinata con quella che esplica l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a favore delle donne gestanti.

Le deliberazioni adottate dal Comitato speciale predetto, in applicazione del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 3. — Si provvede agli scopi di cui all'articolo precedente col contributo annuale di L. 7 per ogni salariata fissa o obbligata, per ogni donna addetta alla monda del riso o per ogni donna appartenente al nucleo familiare dei mezzadri o coloni.

Per le giornaliere di campagna e per le compartecipanti individuali in genere, il contributo è di L. 0,07 per ogni giornata di lavoro.

Per l'assicurazione delle salariate fisse o obbligate e delle donne addette alla monda del riso, il contributo è per L. 5 a carico del datore di lavoro e per L. 2 a carico dell'assicurata.

Per l'assicurazione delle donne appartenenti al nucleo familiare dei mezzadri o coloni il contributo è per L. 5 a carico del proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario del fondo e per L. 2 a carico del mezzadro o colono capo famiglia.

Per l'assicurazione delle giornaliere di campagna e delle compartecipanti individuali in genere, il contributo è per L. 0,05 a carico del datore di lavoro e per L. 0,02 a carico dell'assicurata.

Art. 4. — Alla riscossione del contributo di cui al precedente articolo si provvede cumulativamente con quella dei contributi dovuti per le altre assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, salvo che sia diversamente disposto dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso, con deliberazione da approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

Il datore di lavoro ha diritto di trattenere la quota a carico dell'assicurata in occasione della paga annuale, periodica o giornaliera, e in occasione della liquidazione delle compartecipazioni.

Il proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario di fondo condotto a mezzadria o a colonia, ha diritto di trattenere le quote a carico del colono in occasione della chiusura annuale dei conti colonici.

Art. 5. — Il concorso dello Stato ai sensi dell'art. 59, lett. d), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è elevato a L. 40, per gli assegni pagati in forza del presente decreto.

Art. 6. — Il diritto alle prestazioni di cui all'art. 2 sorge:

a) per le salariate fisse o obbligate dell'agricoltura, per le donne del nucleo familiare del colono o mezzadro e per tutte le altre addette all'agricoltura, per le quali è stabilito il contributo annuale di L. 7, quando risultino versati o dovuti i contributi relativi agli ultimi due anni precedenti la data dell'evento che dà diritto alle prestazioni;

b) per le giornaliere di campagna e per le compartecipanti individuali, quando, nel quinquennio antecedente la data dell'evento predetto, siano stati versati o risultino dovuti contributi per almeno 200 giornate e siano, tuttavia, trascorsi due anni dalla data di inizio dell'assicurazione.

Art. 7. — L'art. 26 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Il Comitato speciale dell'assicurazione per la maternità è composto come segue:

1° il presidente;

2° sei consiglieri di amministrazione scelti dal Consiglio, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e tre fra i rappresentanti dei lavoratori;

3° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste;

4° il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, e il direttore generale della sanità pubblica;

5° un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

6° il direttore generale dell'Istituto ».

Art. 8. — Per tutto quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto valgono le norme contenute nel R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, in quanto applicabili, comprese quelle relative alla natura privilegiata dei crediti derivanti da mancato versamento dei contributi di previdenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 9. — Per l'anno agrario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo stabilito per le persone di cui alla lettera a) dell'art. 6 è dovuto in ragione di tanti dodicesimi del contributo annuale quanti sono i mesi mancanti alla chiusura dell'anno agrario.

Art. 10. — Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il diritto alle prestazioni sorge:

a) per le donne per le quali il contributo annuale è stabilito nella misura di L. 7, quando risultino versati o dovuti i contributi relativi all'anno precedente la data dell'evento che dà diritto alle prestazioni;

b) per le giornaliere di campagna e per le compartecipanti individuali, quando siano stati versati o risultino dovuti i contributi per almeno 100 giornate alla data dell'evento predetto.

Art. 11. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV.

Ricompense al valor militare per fatti d'armi avvenuti in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, per la concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valor militare;

Visto il decreto-Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Sentito il parere della Commissione militare unica per l'esame delle proposte di concessione di decorazioni al valor militare, istituita con R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO:

Begna Franco, da Venezia, sottotenente di complemento. — Comandante di una pattuglia in perlustrazione, attaccava decisamente un gruppo avversario di quaranta armati che avevano sorpreso nostri militari. Ricevuti rinforzi, sebbene ferito ad una gamba, perseverava nell'azione, obbligando il nemico a ripiegare con gravi perdite. — (Ghevat, 10 dicembre 1935-XIV).

CROCE DI GUERRA:

Bianchi Evanzio, da Dicona (Firenze), sottotenente nella banda Hamasien. — Comandante di centuria, conduceva con ardimento e slancio i suoi uomini all'assalto di forti posizioni nemiche. — (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Medda Pietrino, da Barumini (Cagliari), carabiniere a cavallo nella 391ª sezione CC. RR. a cavallo del corpo d'armata eritreo. — Facente parte di una squadra a difesa di una posizione, partecipava quindi coraggiosamente all'assalto del nemico, contribuendo efficacemente al successo. — (Mai Mechenò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV).

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 16 Colonie, foglio n. 9. — PIRRONE.

(3168)

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV.
Nomina del rag. Giuseppe Borella a presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto piacentino per le case popolari di Piacenza è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor rag. Giuseppe Borella è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV
Registro 12 Lavori pubblici, foglio 52.

(3357)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1936-XIV.
Riconoscimento dell'Istituto piacentino per le case popolari di Piacenza come Istituto autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 21 novembre 1909 con il quale l'Istituto piacentino per le case popolari di Piacenza fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopraccennato Ente con delibera 23 maggio 1936;

Decreta:

L'Istituto piacentino per le case popolari di Piacenza è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza ».
E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3358)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Belluno, delimitata dai seguenti confini:

est e *sud*, Valle Anfella;
nord, fiume Piave;
ovest, Crinale e Vallone Picco di Roda.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 giugno 1935, in una zona della provincia di Belluno, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3141)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-1936, nella zona della provincia di Torino dell'estensione di ettari 800 circa, delimitata dai seguenti confini;
Partendo dal concentrico del capoluogo di Barbania segue in direzione sud-est ed est la strada provinciale Barbania-Front sino all'abitato della frazione di Front, imbocca la strada comunale Front-Vauda di Front percorrendone circa 500 metri in direzione sud e quindi seguendo sempre il tracciato di detta strada prosegue in direzione ovest fino al bivio con la strada provinciale Ciriè-Rocca, oltrepassando l'abitato della frazione Vauda di Front Superiore; segue la strada provinciale Ciriè-Rocca in direzione nord per circa 500 metri e cioè fino a raggiungere il ponte sul Fandaglia (torrente) e sempre in direzione nord percorre la strada comunale costeggiante il Rio del Caporale avendo ad est la cascina dell'Avvocat; appena oltrepassata la cascina dell'Avvocat, al bivio colla strada comunale Corio-Barbania, svolta in direzione est seguendo detta strada e raggiunge il concentrico di Barbania;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 23 agosto 1935, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: ROSSONI.

(3161)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nelle sotto elencate zone della provincia di Torino, delimitate dai seguenti confini:

1ª *Zona del comune di Sestriere*: Ponte Blaize sulla strada Bousson-Sauze Cesana; Feira di Aigle; Cima Chalvet; Cima del Bosco; Gran Roc; Roc del Bouchet; Punta Ciatanegra; Cima Pelve; Punta Ramière; Costa delle Caffenes; Grange Gorgia; Torrente Ripa fino al ponte Blaize;

2ª *Zona; comune di Salbertrand*: Roc Peirone; Rio Geronda; Frazione Frene; mulattiera per monte Challier e frazione Eclause; sen-

tiero Touche; Grange Soulier; linea retta a monte Chabriere; cresta fino a Roc Peirons;

3ª *Zona, comune di Ferrera Geminio*: lago del Pré; Rio Savalino; lago Moncenisio; Ospizio; Rio Roncia; affluente fino al Colle Chapeau; confine Italo-Francese; Monte Lamet; Rio del Court; mulattiera per Margheria di dietro; strada nazionale del Moncenisio; Rio Giaset; lago Bianco; colle Giaset; confine Italo-Francese; lago Pré;

4ª *Zona, comuni di Bussoleno, Mattie e Susa*: foce e Rio Gerardo; ponte Giordani; strada provinciale per Susa fino al ponte sul Rio Scaglione; Rio Scaglione; Dora Riparia; foce Rio Gerardo;

5ª *Zona, comuni di Condove, S. Antonino di Susa, Borgone e Frassinere*: strada nazionale del Moncenisio, dal bivio di Condove a S. Antonino, strada comunale per la frazione di S. Valeriano; mulattiera da S. Valeriano al pilone delle Sette Strade in regione Colombatto; di qui per le frazioni di La Mura ed il Magnoletto scende alla centrale elettrica, e per le Fucine raggiunge la strada Mocchie-Condove seguendola fino alla nazionale del Moncenisio.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Ad eccezione della zona 5ª, che viene restituita alla libera caccia, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, in alcune zone della provincia di Torino, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3162)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 7 agosto 1936-XIV ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, concernente il trasferimento a domanda nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento di altre armi, esclusa l'artiglieria.

(3375)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

33° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1646 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale il decreto Ministeriale 24 marzo 1936 è revocato, e la ditta Ripamonti Carlo ed Enrico, con sede in Valbrona, è autorizzata ad ampliare i propri impianti di forgiatura e stampaggio, per dedicarsi alle sole attività industriali esercitate già in passato.

1647 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la Ditta Fonderie Elettriche Pracchi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare e riorganizzare i propri impianti.

1648 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la Società anonima Ettore Castiglioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire un vecchio laminatoio da utilizzare nella lavorazione dell'alluminio, ed installarlo in apposito locale.

1649 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la ditta Pedda Giuseppe, con sede in Sardara, è autorizzata ad allestire in Sardara una fabbrica di pallini da caccia e piombini da imballo.

1650 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la ditta Bertoli Rodolfo, con sede in Paderno d'Udine, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento due presse eccentriche.

1651 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Zatta Vincenzo, con sede in Pontevigodarzere, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione di bottoni fantasia per vestiario, non è accolta.

1652 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Attilio Bucciarelli, con sede in Sestri Levante, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una fabbrica di scatole di latta, non è accolta.

1653 — Decreto Ministeriale 31 luglio 1936-XIV, col quale la Società in accomandita FLOB, Fonderia Lonatese Oreste Bragonzi, con sede in Lonate Pozzolo (Varese), è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Lonate Pozzolo un forno a cupola Rabuffetti.

INDUSTRIA CHIMICA.

1654 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la ditta Gio Batta Poli, con sede in Schiavon Vicentino, è autorizzata ad allestire, presso la propria distilleria di Schiavon Vicentino, un impianto per la spremitura dei vinaccioli ed altri semi nazionali.

1655 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la ditta Frassi Alessio, con sede in Corte dei Cortesi (Cremona), è autorizzata ad ampliare il proprio oleificio, sito in Corte dei Cortesi, mediante l'installazione di una pressa idraulica.

1656 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la ditta Giulio Costa, con sede in Cagliari, è autorizzata ad allestire presso la propria fabbrica di conserva di pomidoro di S. Vito Sardo (Cagliari) un impianto per la spremitura dei semi di pomidoro e di lentisco.

1657 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la « Fruges » Società anonima agricola industriale, con sede in Parma, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Parma, un impianto combinato della potenzialità di q.li 100 nelle 24 ore lavorative, per l'estrazione, mediante solventi, di olio di semi di pomidoro e di uva, con successiva depurazione e raffinazione dell'olio ricavato.

1658 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la Ditta Virgilio Valobra, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire, presso il proprio saponificio di Genova S. Quirico, un impianto per la concentrazione delle acque glicerinose.

1659 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la ditta Giulietti Emilio, con sede in Osimo (Ancona) è autorizzata ad allestire nel proprio saponificio di Osimo un impianto per la concentrazione delle acque glicerinose.

1660 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la Ditta Attilio Malandra & Giulio Dietxerich, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, un piccolo impianto per la confezione di prodotti emulsionabili, per la lubrificazione e raffreddamento degli utensili.

1661 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale il sig. Macciotta Giovanni, promotore della Costituenda S. A. Lavorazione Cellulosa e Derivati, con sede in Torino, è autorizzato ad installare in Sommariva Bosco (Cuneo) un impianto per la produzione di cellulosa.

1662 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Zago Romano, con sede in Bovolone (Verona) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Bovolone, un impianto per la produzione dell'olio di ricino, non è accolta.

1663 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Giuseppe Piazza — Laboratorio Chimico Elios — con sede in Catania, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Catania, un nuovo impianto per la produzione di colori liquidi a base di metalli preziosi, di vanilina e di vanilina etilica, non è accolta.

1664 — Decreto Ministeriale 17 luglio 1936-XIV, col quale la Ditta G. & S. Vaccarino, con sede in Pace del Mela (Messina) è autorizzata ad ampliare l'impianto di estrazione e di ricupero di glicerina grezza annesso alla propria fabbrica di saponi, sita nel comune di Pace del Mela e ad installare l'attrezzatura necessaria per la distillazione di tale prodotto.

1665 — Decreto Ministeriale 24 luglio 1936-XIV, col quale la Società Distillerie Lombarde di Castrame, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'impianto per la produzione di olii di catrame rettificati, presso il proprio stabilimento di Milano.

1666 — Decreto Ministeriale 24 luglio 1936-XIV, col quale la Società Lavorazione Olii Industriali An., con sede in Ravenna, è au-

torizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Ravenna un impianto per la produzione di derivati clorurati della naftalina.

1667 — Decreto Ministeriale 31 luglio 1936-XIV, col quale la ditta Baleani Attilio fu Crispino, con sede in Osimo (Ancona) è autorizzata ad attrezzare il proprio frantoio di olive d'Osimo anche per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

1668 — Decreto Ministeriale 31 luglio 1936-XIV, col quale la Società in nome collettivo Giacomo Costa fu Andrea, con sede in Genova, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Rutigliano (Bari) adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per l'estrazione dell'olio da semi nazionali.

1669 — Decreto Ministeriale 31 luglio 1936-XIV, col quale la Società in nome collettivo Giacomo Costa fu Andrea, con sede in Genova, è autorizzata ad attrezzare il propio stabilimento di Bitonto (Bari) adibito alla lavorazione delle sanse di oliva, anche per l'estrazione dell'olio da semi nazionali.

1670 — Decreto Ministeriale 31 luglio 1936-XIV, col quale la Società in nome collettivo Giacomo Costa fu Andrea, con sede in Genova, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Taranto, adibito alla lavorazione delle sanse di oliva, anche per l'estrazione dell'olio da semi nazionali.

1671 — Decreto Ministeriale 31 luglio 1936-XIV, col quale l'Oleificio F. & E. Novaro & C., con sede in San Severo di Foggia, è autorizzato ad adibire il proprio stabilimento di San Severo di Foggia, destinato all'estrazione dell'olio dalle sanse di oliva, anche per la lavorazione dei vinaccioli.

INDUSTRIA TESSILE.

1672 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la S. A. Cotonificio di Marghera, con sede in Porto Marghera (Venezia), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la tessitura del cotone, sito in Porto Marghera, installando 98 telai, l'orditoio a grande velocità (in sostituzione di un altro esistente) e 2 macchine per far rocche.

1673 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta « Fabbrica Italiana Pizzi » di Chini Pietro, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la produzione di pizzi, sito in Torino, non è accolta.

1674 — Decreto Ministeriale 31 luglio 1936-XIV, col quale la S. A. « Snia Viscosa » Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Cesano Maderno n. 3 nuovi ritorcitoi da 256 fusi.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1675 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la S. A. Officina Meccanica Fenoglio G. P., con sede in Cuorgnè, è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica ed adibirla alla lavorazione di boccole e bronzine per automezzi.

1676 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la Ditta S.A.L.V.A. con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di tubazioni flessibili, filtri e parti varie per aeromobili.

1677 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la S. A. Moto Garelli, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni, nuovo macchinario.

INDUSTRIA DELLA GOMMA.

1678 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la « A.G.A. » An. Gomma Affini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione di tappeti e pavimenti in gomma, dai cascami, sito in Milano, mediante l'installazione di 6 presse idrauliche, una macchina disintegratrice, 5 macinatrici a dischi.

INDUSTRIA DEL VETRO.

1679 — Decreto Ministeriale 24 luglio 1936-XIV, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, nel proprio stabilimento « Vulcano » di Sesto S. Giovanni, un impianto per la produzione di cotone silicato.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1680 — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Cooperativa Esportazione Prodotti Agricoli (C.E.P.A.L.) con sede in Lugo (Ravenna) è autorizzata ad impiantare in detta località un frigorifero da adibire esclusivamente ai bisogni della Cooperativa, per refrigerazione e prerefrigerazione frutta, e piccola produzione ghiaccio per il rifornimento dei vagoni frigoriferi, esclusa, quindi, la vendita a terzi.

1681 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della Ditta Bassetti Graziano, con sede in Levico, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

1682 — Decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XIV, col quale la domanda del sig. Vaccarezza Bartolomeo, domiciliato in S. Margherita Ligure, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire un impianto per la produzione del freddo, non è accolta.

1683 — Decreto Ministeriale 24 luglio 1936-XIV, col quale la Ditta Luigi Peschiera, con sede in Imola, è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento di Imola, un impianto frigorifero destinato alla conservazione delle carni, installandovi il macchinario da trasferirsi da Siena e da Messina, attualmente inattivo e di proprietà della ditta.

(3143)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 agosto 1936-XIV - N. 169.

Dall'8 al 23 agosto 1936-XIV Borse chiuse.

S. U. A. (Dollaro)	12,70	Olanda (Fiorino)	8,6281
Inghilterra (Sterlina)	63,79	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,53	Rendita 3,50 % (1906)	75,275
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	72,05
Belgio (Belga)	2,14	Id. 3 % lordo	52,375
Canadà (Dollaro)	12,70	Prest. redim. 3,50 % - 1934	75,625
Cecoslovacchia (Corona)	52,67	Obbl. Venezie 3,50 %	88,025
Danimarca (Corona)	2,8525	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100 —
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % - Id. 1941	100 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,65
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,70
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,55

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di riunione del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Castelnuovo Fogliani (Piacenza).

L'anno 1936-XIV dell'Era Fascista, addì 9 luglio, nei locali della Cassa rurale di Castelnuovo Fogliani (Piacenza) si sono riuniti i signori Perinetti rag. Carlo, Fioruzzi dott. Giacomo, Omati conte Antonio, quali membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Castelnuovo Fogliani nominati con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito in data 13 giugno 1936 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° luglio 1936, i quali, a sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, hanno provveduto alla nomina del loro presidente.

All'unanimità è stato designato il sig. Perinetti rag. Carlo che assume quindi da oggi le funzioni di presidente del Comitato stesso.

Il rag. Carlo Perinetti dichiara di accettare.

I membri del Comitato di sorveglianza:

Rag. Carlo Perinetti — Dott. Giacomo Fioruzzi — Antonio Omati.

(3182)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'assegnazione di Borse di reciprocità con la Francia, la Germania, la Cecoslovacchia e l'Ungheria a favore di cittadini italiani laureati o diplomati.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

È aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Cecoslovacchia, Francia, Germania ed Ungheria per l'anno accademico 1936-37 a favore di cittadini italiani laureati o diplomati da non oltre cinque anni, in una Università o Istituto superiore del Regno.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore, rispettivamente della Cecoslovacchia, della Francia, della Germania e dell'Ungheria.

Le borse della Cecoslovacchia sono cinque, di 15.000 corone ciascuna, pagabili in dieci rate mensili posticipate, dal 1° ottobre al 31 luglio.

Le borse della Francia sono sei, di 8000 franchi ciascuna, pagabili in otto rate mensili posticipate, dal 1° novembre al 30 giugno, più la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Le borse della Germania sono otto e consistono nel vitto e alloggio gratuiti e nell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Gli assegnatari sono tenuti a pagare soltanto le tasse di assistenza scolastica, che per ogni semestre, a seconda dell'Università, variano

da cinque a trenta R. M. ed eventuali contributi di laboratorio. Solo nel caso che non fosse possibile procurare alloggio e vitto, verrebbe corrisposto un assegno mensile di 150 R. M.

Le borse dell'Ungheria sono sei, di 1200 pengos ciascuna, pagabili in otto rate mensili posticipate dal 1° ottobre al 31 maggio.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. III) non più tardi del 10 settembre 1936-XIV.

Coloro i quali aspirino a borse di diverse Nazioni debbono presentare tante domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola istanza e facendo riferimento ad essi nelle altre.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) Università o Istituto superiore che desidera frequentare (la sede degli studi potrà anche essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi documentato da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o nel gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

7° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie, presentate per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3 e 4 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle Autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

(3165) *Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di 8 borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno (anno accademico 1936-37).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674;

Veduto il capo VIII del regolamento generale per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 4 settembre 1925-III, n. 1762;

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Decreta:

È aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1936-37, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, di ingegneria, di agraria, di medicina veterinaria, di economia e commercio.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore del Regno, liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà in uno degli anni accademici 1931-32, 1932-33, 1933-34 e 1934-35.

Alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di giurisprudenza possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia, o in chimica industriale ed i laureati dalle scuole di geografia; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di ingegneria possono concorrere anche i laureati in architettura; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di economia e commercio sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime nel Regio istituto superiore navale di Napoli.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. III) non più tardi del 31 agosto 1936-XIV.

La domanda con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, dovrà essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° almeno una memoria a stampa o manoscritta in cinque copie;

7° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8° un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

La disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato, ma, a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: diritto penale;

b) Facoltà di lettere e filosofia: numismatica;

c) Facoltà di medicina e chirurgia: fisiologia;

d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche, fisiche e naturali: chimica;

e) Facoltà di ingegneria: meccanica applicata alle macchine;

f) Facoltà di agraria: selvicultura;

g) Facoltà di medicina veterinaria: anatomia patologica;

h) Facoltà di economia e commercio: storia economica.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3 e 4 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3, 4 e 5 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

(3164) *Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

MINISTERO DELLE COLONIE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 26 giugno 1936-XIV, relativo al bando di concorso a 137 posti di aspirante aiutante coloniale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1936, devono essere apportate le seguenti varianti:

a pag. 2324, seconda colonna, rigo 9° invece che « sezione ragioneria », leggasi: « corso superiore »;

a pag. 2324, seconda colonna, rigo 10°, invece che « o di istituto nautico » leggasi: « o di Regio istituto nautico ».

(3166)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.